



MUNICIPIO DI AVELLINO

SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE –RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI-
-SERVIZIO COMMERCIO -

Prot. R.O. n. 10

IL SINDACO

PREMESSO:

- **CHE** l'art. 54, lett. D) del D.P.R. n. 616/77 trasferisce ai Comuni le funzioni amministrative per la fissazione, sulla scorta dei criteri stabiliti dalla Regione Campania, degli orari di apertura e chiusura nonché del riposo infrasettimanale degli esercizi pubblici e relative deroghe;

- **CHE** il D.Lgs 31 marzo 1998 n.114 agli artt. 11, 12 e 13 detta disposizioni in merito alla disciplina degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio di merci, compreso l'esercizio del commercio su aree pubbliche, rimettendo alla discrezionalità degli esercenti la determinazione dell'orario di apertura entro la fascia oraria 7,00 – 22,00 di tutti i giorni della settimana con il limite massimo di n. 13 ore giornaliere di apertura e con l'obbligo della chiusura domenicale e festiva e, nei casi stabiliti dal Comune, della mezza giornata di chiusura infrasettimanale;

-**CHE** in data 27.12.2001 sono state convocate, ai sensi dell'art. 11, commi 4 e 5, dello stesso Decreto Legislativo, le OO.SS. delle categorie dei commercianti, dei lavoratori del settore e dell'Unione Consumatori per l'acquisizione dei rispettivi pareri in merito alla determinazione di detti orari e l'individuazione delle giornate di deroga nonché all'eventuale adozione di altre disposizioni inerenti tali attività commerciali, relativamente al periodo 07.01.2002 - 06.01.2003;

VISTO il verbale relativo a tale riunione;

VISTA la deliberazione di G.M. n. 06 del 03.01.2002, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il D.Lgs n. 114/98;

VISTA la L.R. 07.01.2000 n.1;

VISTA la Legge n.287/91;

VISTO l'art.107 del D.Lgs n.267 del 18.08.2000;

ORDINA

che a partire dal 07.01.2002 e fino al 06.01.2003 i limiti giornalieri di apertura e chiusura degli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa, dei pubblici esercizi, dei circoli privati per soli soci e del commercio sulle aree pubbliche, sono così stabiliti:

A) ESERCIZI COMMERCIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA

Dalle ore 7.00 alle ore 22.00 per un massimo di n. 13 ore giornaliere;

B) ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Dalle ore 7.00 alle ore 15.00 per i mercati rionali giornalieri e mercato bisettimanale;

dalle ore 7.00 alle ore 22.00 per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante;

nei periodi 1-31 agosto e 1-31 dicembre l'orario di termine delle operazioni mercatili potrà essere protratto fino all'orario di chiusura previsto per le attività commerciali in sede fissa. La spesa supplementare per la pulizia delle aree interessate in occasione delle proroghe di cui innanzi, come stabilito di concerto con le Organizzazioni del settore, cederà a totale carico degli operatori interessati. Qualora, per qualsiasi motivo, la spesa supplementare in questione dovesse ricadere su questa Amministrazione, le deroghe di cui sopra dovranno intendersi come non concesse.

C) PUBBLICI ESERCIZI

- **Ristoranti, trattorie, bar ecc.:** dalle ore 06.00 alle ore 03.00, per un minimo di n. 04 ore al giorno, per tutto il periodo di validità del presente provvedimento. Tale orario dovrà essere osservato anche dai circoli privati per soli soci e potrà essere protratto fino alle ore 06.00 nei giorni di Carnevale e S.Silvestro;

-**Sale da gioco non annesse a pubblici esercizi:** dalle ore 09.00 alle ore 22.00;

- E' data facoltà ai titolari dei pubblici esercizi di cui all'art. 1 della Legge n.425/71 di derogare all'obbligo di chiusura dell'esercizio per un'intera giornata nel corso di ogni settimana per tutto il periodo di vigenza della presente ordinanza, fermo restando l'obbligo da parte dei titolari che non volessero avvalersi di tale facoltà di esporre all'interno del locale, in modo ben visibile, un cartello indicante il giorno di chiusura settimanale;

- E' consentito ai titolari degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di posticipare l'apertura e di anticipare la chiusura fino ad un massimo di un'ora rispetto all'orario minimo stabilito e di effettuare una chiusura intermedia fino al limite massimo di n.2 ore consecutive;

- Gli stessi esercenti hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al Comune l'orario adottato e di renderlo noto al pubblico con l'apposizione di cartello ben visibile. Per questa disposizione, in caso di violazione, si applica la sanzione prevista dal 2° comma dell'art. 10 della Legge n. 287/91, come sostituito dall'art. 12 del D.L. n.480/94;

CHIUSURA INFRASETTIMANALE PER GLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA

A) Settore **ALIMENTARE** (compresi gli esercizi di vendita di uccelleria e relativi mangimi, articoli per caccia e pesca, rivendite di gas liquido in bombole ed esercizi di panificazione con vendita sul luogo di produzione) nel **POMERIGGIO del GIOVEDI'**;

B) Settore **NON ALIMENTARE** (compresi gli esercizi di vendita di elettrodomestici e radio-TV) il **LUNEDI' MATTINA** ad eccezione degli esercizi sottoelencati, i quali, per esigenze di carattere locale connesse alle attività degli utilizzatori degli articoli commercializzati, osserveranno la chiusura infrasettimanale nel **POMERIGGIO del SABATO:**

- Ferramenta, colori e vernici, legnami, vetri in lastre, prodotti chimici, auto e moto, motonautica ed accessori, materiali edili ed igienico – sanitari, arredi sacri ed articoli religiosi, macchine per scrivere e per cucire, apparecchi per la riproduzione visiva e sonora e relativi accessori, materiale elettrico ed altri articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato, esercizi per la fornitura di articoli per parrucchieri e cartolibrerie;

- E' data facoltà ai titolari di **Cartolibrerie ed esercizi similari** di derogare all'obbligo della chiusura infrasettimanale nel pomeriggio del sabato, per tutto il periodo di validità della presente ordinanza;
- Non sono soggette alle disposizioni di cui all'art.11, capo IV, del D.Lgs n. 114/98 (Orari di apertura e chiusura) le seguenti tipologie di attività:
- le rivendite di generi di monopolio, gli esercizi di vendita interni ai complessi turistici ed alberghieri, gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, le rivendite di giornali, le gelaterie e gastronomie, le rosticcerie e le pasticcerie, gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante ed articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo ed artigianato locale nonché le stazioni di servizio autostradali, qualora tali attività siano svolte in maniera esclusiva e prevalente, le sale cinematografiche;
- E' fatto obbligo agli esercenti di esporre all'ingresso dell'esercizio un cartello indicante l'orario di apertura e chiusura nonché la mezza giornata di riposo infrasettimanale;
- Nei giorni di domenica e festivi infrasettimanali sono vietate le operazioni di vendita in sede fissa e sulle aree pubbliche fatta eccezione nei giorni di deroga di cui all'Allegato "A" alla presente ordinanza;
- Il riposo infrasettimanale non sarà osservato qualora nella settimana ricorrano giorni festivi per i quali è prevista la chiusura totale. Tale disposizione rimane valida anche nella ricorrenza dei giorni festivi infrasettimanali in cui è prevista la facoltà di apertura degli esercizi, secondo l'allegato calendario delle deroghe;
- Il riposo infrasettimanale per tutti gli esercizi commerciali operanti nel **Centro Commerciale (Mercatone)** di via Ferriera viene fissato nel **POMERIGGIO del GIOVEDI'** mentre per i pubblici esercizi ivi ubicati verrà osservata tale chiusura nello stesso giorno per l'intera giornata;
- Sono concesse le deroghe di cui all'**Allegato "A"** alla presente ordinanza, della quale forma parte integrante;
- Il Comando della Polizia Municipale e tutti gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza ai cui trasgressori (esclusi i titolari dei pubblici esercizi, nei cui confronti saranno applicate le sanzioni previste dalla legge n.287/91 e successive modifiche) dovranno essere applicate le sanzioni previste dagli artt. 22 e 29 del D.Lgs n. 114/98.

AVELLINO, li 04-01-2002

P. IL SINDACO
L'ASSESSORE alle ATTIVITA' PRODUTTIVE
- Antonio GENARO -